



Legge federale sull'infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMo)

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 75a, 81a, 83, 84, 86, 87, 87a, 88 e 92 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 2025²,
decreta:*

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ La presente legge ha lo scopo di semplificare lo scambio di dati sulla mobilità come contributo a un sistema di mobilità efficiente in Svizzera, affinché:

- a. l'infrastruttura dei trasporti possa essere pianificata, gestita e mantenuta in maniera ottimale;
- b. le offerte di mobilità nel traffico viaggiatori e nel trasporto merci possano essere pianificate e gestite in maniera ottimale e combinate più facilmente;
- c. le infrastrutture e le offerte di mobilità possano essere sfruttate meglio.

² Essa disciplina:

- a. lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura di dati sulla mobilità (IDM) da parte della Confederazione nonché le sue funzioni e sottoinfrastrutture;
- b. le competenze e i compiti del Centro di competenza per i dati sulla mobilità (CCDM);
- c. il finanziamento dell'IDM.

¹ RS 101

² FF 2025 1805

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica:

- a. ai servizi federali coinvolti nella gestione dell'IDM;
- b. alle persone fisiche e giuridiche nonché ai servizi federali, cantonali e comunali che utilizzano l'IDM.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *dati sulla mobilità*: i seguenti dati e i rispettivi metadati:
 1. geodati relativi alla mobilità e all'infrastruttura dei trasporti,
 2. dati operativi di un'infrastruttura dei trasporti o di un'offerta di mobilità, compresi i dati sullo stato operativo programmato, attuale e previsto,
 3. dati tariffari delle offerte di mobilità, comprese le rispettive condizioni,
 4. dati di transazione relativi a un'offerta di mobilità, compresi i dati relativi a singole interrogazioni, prenotazioni, conclusioni di contratti e conteggi,
 5. dati commerciali relativi a offerte di mobilità per lo scambio reciproco tra partner commerciali per adempiere i rispettivi scopi aziendali,
 6. dati delle autorità relativi all'infrastruttura dei trasporti e a offerte di mobilità per lo scambio reciproco tra servizi dell'ente pubblico per adempiere i propri compiti;
- b. *offerta di mobilità*: prodotto o servizio per la mobilità terrestre, aerea o acquatica, con o senza prestazione di trasporto, messo a disposizione per viaggiatori o merci;
- c. *servizio digitale*: componente informatico che rende le funzioni tecniche dell'IDM accessibili attraverso un'interfaccia.

Sezione 2 Infrastruttura di dati sulla mobilità**Art. 4** Funzione

L'IDM permette agli utenti di interconnettersi, di mettere a disposizione e collegare dati sulla mobilità e servizi digitali nonché di fruirne in maniera standardizzata.

Art. 5 Sviluppo e gestione

¹ Lo sviluppo e la gestione dell'IDM sono di competenza del CCDM.

² Il Consiglio federale stabilisce quale ufficio federale dirige il CCDM.

Art. 6 Principi di sviluppo e di gestione

Lo sviluppo e la gestione dell'IDM sono retti dai seguenti principi:

- a. l'IDM è indipendente dagli attori del mercato;
- b. tutti gli utenti godono di parità di trattamento nell'accesso all'IDM nonché nella messa a disposizione e nella fruizione dei dati;
- c. la configurazione delle funzioni dell'IDM si basa sulle esigenze delle parti interessate.

Art. 7 Sottinfrastrutture

L'IDM è costituita dall'infrastruttura nazionale di geodati per la mobilità (Rete dei trasporti CH) e dall'infrastruttura nazionale di interconnessione dei dati sulla mobilità (INIDM).

Art. 8 Rete dei trasporti CH

¹ La Rete dei trasporti CH è gestita dall'Ufficio federale di topografia (swisstopo).

² È utilizzata per collegare dati sulla mobilità georeferenziati e come base per rappresentarli, scambiarli, combinarli e utilizzarli.

³ Comprende geodati dell'ente pubblico e di privati sulla mobilità e sull'infrastruttura dei trasporti nonché sistemi di tecnologia dell'informazione (sistemi IT) e servizi digitali per il collegamento a livello geografico di dati sulla mobilità.

⁴ Per la Rete dei trasporti CH i Cantoni e i Comuni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 5 ottobre 2007³ sulla geoinformazione.

⁵ Le autorità e i privati possono mettere a disposizione della Rete dei trasporti CH ulteriori geodati aggiornati.

Art. 9 INIDM

¹ L'INIDM è gestita dal CCDM.

² È utilizzata per la messa a disposizione e la fruizione di dati sulla mobilità nonché per l'interconnessione degli utenti.

³ Comprende dati sulla mobilità nonché sistemi IT per l'utilizzo standardizzato e interconnesso di dati sulla mobilità e di servizi digitali.

Art. 10 Requisiti per i dati e i servizi digitali

¹ Tenendo conto degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale stabilisce i requisiti che devono soddisfare i dati e i servizi digitali messi a disposizione mediante l'IDM affinché ne sia garantita l'interoperabilità. I requisiti riguardano:

- a. gli standard da applicare in materia di strutture dei dati, modelli dei dati, identificatori e interfacce;
- b. la qualità, la completezza, l'attualità e la storicizzazione dei dati;
- c. la garanzia della protezione dei dati e della sicurezza dei dati;
- d. la documentazione dei dati e dei servizi.

² Il Consiglio federale può delegare la definizione dei requisiti all'ufficio federale competente.

Art. 11 Diritti e obblighi relativi all'utilizzo dell'IDM

¹ L'utilizzo dell'IDM è facoltativo, salvo diversa disposizione del diritto federale e cantonale applicabile.

² Chi utilizza l'IDM è tenuto a rispettare i requisiti di cui all'articolo 10.

³ Gli utenti possono presentare le loro esigenze attraverso le strutture organizzative dedicate al coinvolgimento delle parti interessate.

Art. 12 Diritti e obblighi relativi alla pubblicazione di dati sulla mobilità

¹ Nei limiti del diritto applicabile, gli utenti dell'IDM decidono quale parte dei loro dati sulla mobilità rendere accessibile mediante l'IDM come dati aperti o solo a un gruppo ristretto di utenti.

² L'articolo 10 della legge federale del 17 marzo 2023⁴ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA) si applica ai dati messi a disposizione mediante l'IDM solo se forniti da autorità federali sottoposte alla LMeCA.

Art. 13 Valutazione

¹ Il Consiglio federale verifica l'adeguatezza, l'attuazione, l'efficacia e l'economicità dell'IDM la prima volta otto anni dopo l'entrata in funzione e in seguito ogni quattro anni.

² Presenta un rapporto all'Assemblea federale e propone le misure necessarie.

⁴ RS 172.019

Sezione 3 Centro di competenza per i dati sulla mobilità

Art. 14 Compiti

Il CCDM ha in particolare i seguenti compiti:

- a. assicura il rispetto dei principi di cui all'articolo 6;
- b. coinvolge gli utenti nello sviluppo e nella gestione dell'IDM, predispone le strutture organizzative necessarie a questo scopo e assicura che tutti i comparti della mobilità siano considerati in misura proporzionata;
- c. rappresenta gli interessi dell'IDM negli organismi nazionali e internazionali e promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la standardizzazione dei dati sulla mobilità ai fini dell'interoperabilità;
- d. con il coinvolgimento delle parti interessate, elabora raccomandazioni per ciascun settore in merito a quali dati di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a numeri 1–3 debbano essere messi a disposizione gratuitamente, tempestivamente, in forma leggibile elettronicamente, in formato aperto e senza restrizioni;
- e. ove necessario, provvede all'integrazione e al consolidamento dei dati sulla mobilità e alla loro messa a disposizione;
- f. provvede alla messa a disposizione dei servizi digitali;
- g. all'occorrenza, può fornire assistenza tecnica e specialistica agli utenti, in particolare affinché possano adempiere i requisiti di cui all'articolo 10;
- h. è responsabile della gestione degli incidenti tecnici, delle modifiche e degli aggiornamenti;
- i. coordina la gestione della sottoinfrastruttura Rete dei trasporti CH con swiss-topo.

Art. 15 Limitazione dell'accesso

¹ Il CCDM può respingere forniture di dati di determinati utenti oppure limitare o negare temporaneamente l'accesso ai sistemi a determinati utenti se questi:

- a. forniscono dati non conformi alle disposizioni legali, in particolare sulla protezione dei dati;
- b. non rispettano i requisiti definiti per i dati sulla mobilità e per i servizi digitali;
- c. non utilizzano i dati in conformità al diritto.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità.

Art. 16 Trattamento e comunicazione di dati personali

¹ Il CCDM consente ai fornitori di offerte di mobilità in Svizzera e all'estero di scambiare dati personali mediante l'IDM se:

- a. i fornitori di offerte di mobilità confermano di avere il consenso della persona interessata; e
- b. i dati sono necessari per:
 1. verificare l'autorizzazione all'utilizzo dell'offerta di mobilità, o
 2. consentire offerte personalizzate.

² Può consentire lo scambio di dati su certificati di autorizzazioni speciali per disabilità o aiuto sociale tra i rispettivi fornitori di offerte di mobilità in Svizzera e all'estero se:

- a. il fornitore di offerte di mobilità conferma di avere il consenso della persona interessata per il caso specifico; e
- b. i dati sono necessari per:
 1. fornire un'offerta di mobilità personalizzata per persone con disabilità motorie, o
 2. verificare l'autorizzazione alla tariffazione personalizzata dell'offerta di mobilità.

³ Se l'anonimizzazione dei dati personali scambiati mediante l'IDM si rivela inaffidabile, in particolare in seguito a nuovi sviluppi tecnici, il CCDM adotta le misure necessarie per proteggere le persone interessate, in particolare vietando agli utenti di continuare a utilizzare i dati di cui già fruiscono e obbligandoli a distruggerli o a renderli anonimi in modo efficace.

Art. 17 Trattamento e comunicazione di dati concernenti persone giuridiche

¹ Il CCDM può trattare i dati di persone giuridiche per assistere gli utenti nelle loro attività commerciali e comunicare questi dati agli utenti interessati.

² Può comunicare dati relativi al diniego di accesso di cui all'articolo 15 ad altri utenti dell'IDM se questi fruiscono o intendono fruire di dati dell'utente cui è stato negato l'accesso.

³ Consente alle persone giuridiche di scambiarsi segreti commerciali se gli utenti interessati hanno dato il loro consenso allo scambio.

Sezione 4 Finanziamento dell'IDM**Art. 18** Principi

¹ I costi non coperti sono finanziati per metà ciascuno:

- a. dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato; e
- b. dal Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

² Il Consiglio federale definisce gli emolumenti per un maggiore finanziamento da parte degli utenti 12 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19 Rimborsamento dei costi dovuti a un elevato numero di interrogazioni del sistema

Gli utenti che compromettono il sistema effettuando un numero elevato di interrogazioni nell'arco di un determinato periodo di tempo devono rimborsare i costi marginali derivanti da queste interrogazioni.

Art. 20 Mezzi di terzi

¹ Se, in particolare a causa dei limitati mezzi finanziari, il CCDM non può o non può ancora soddisfare richieste degli utenti dell'IDM per lo sviluppo di soluzioni tecniche, gli utenti interessati possono partecipare ai costi di sviluppo.

² Non sussiste alcun diritto all'attuazione.

³ Le soluzioni tecniche sviluppate con la partecipazione degli utenti ai costi sono disponibili per tutti gli utenti.

Art. 21 Aiuti finanziari

¹ I fornitori di dati possono presentare al CCDM domanda di sostegno finanziario per il collegamento dei loro sistemi all'IDM per due anni dall'entrata in funzione dell'IDM. Il sostegno è fornito sotto forma di contributi a fondo perso per un importo massimo pari al 40 per cento dei costi di collegamento e in base alla disponibilità di mezzi.

² Il Consiglio federale disciplina la forma concreta degli aiuti finanziari e l'importo dei contributi. A tal fine tiene conto della capacità finanziaria dei fornitori di dati e dell'utilità dei loro dati.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive.

Art. 23 Modifica di un altro atto normativo

La legge del 21 giugno 2013⁵ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria è modificata come segue:

⁵ RS 742.140

Art. 4 cpv. 1 lett. f

¹ L'Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti:

- f. sviluppo e gestione dell'infrastruttura di dati sulla mobilità di cui alla legge federale del ...⁶ sull'infrastruttura di dati sulla mobilità.

Art. 24 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS ...